



COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 178

del 18.12.2012

OGGETTO : *Adeguamento Costo di costruzione per gli anni 2012 e 2013 -*

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, si relaziona quanto segue:

Premesso:

-che l'art.16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, ha sostituito l'art. 6, comma 1, della legge 28.01.1977 n°10, così come sostituito dall'art. 7 comma 2 della legge 24.12.1993 n°537, il quale dispone che "il costo di costruzione di cui all'art. 8 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento di costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma della lettera g del primo comma dell'art. 4 della legge 05.08.1978 n°457";

Visto

-l'art. 107 del T.U.EE.LL. D.lg. 18.08.2000 n°267;

-che l'art. 24 della legge regionale 24.07.1997 n°25, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L. R. 16.04.2003 n°4, prescrive che l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28.01.1977 n°10, così come sostituito dall'art. 7 comma 2° della legge 24.12.1993 n°537, è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno, e che i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato

-che l'art. 6 comma 3 della legge 28.01.1977 n°10, così come sostituito dall'art. 7, comma 2°, della legge 24.12.1993 n°537, dispone che "nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al 1° comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai Comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)"

-che da parte della Regione Siciliana non vi è alcuna determinazione né vi sono previsioni a breve termine;

Ritenuto

-necessario aggiornare ed adeguare il costo di costruzione in modo autonomo secondo quanto previsto dalle norme sopra citate per l'anno 2012 con decorrenza dal 1 gennaio 2012 e sino al 31/12/2012 dovendo successivamente applicare i nuovi importi con riferimento ai parametri ISTAT;

Vista

- La delibera del Consiglio Comunale n. **643 del 29/11/2011** avente per oggetto "adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l'anno 2010 e 2011" che ha adeguato il prezzo unitario del costo di costruzione per l'anno 2010 per gli immobili residenziali (*Prospetto art. 11 D.M. 10/5/1977 n. 801*) determinandolo in **€. 202,34** ;

- La Disposizione di Servizio n. 73 del 19/12/2011 del Dirigente pro tempore del Settore Edilizia Privata con la quale è stato determinato il prezzo unitario del Costo di Costruzione per le residenze per l'anno 2011 incrementato del valore Istat del 4.70% pari a €. 211.85 (€. 202.34 x 4.7%) ;

Rilevato

-che gli indici ISTAT sono resi noti con qualche mese di ritardo, quindi, nell'impossibilità di aggiornamenti in tempo reale, è opportuno:

- tenere in considerazione le variazioni ISTAT per l'anno 2012 intervenute annualmente nel mese di dicembre 2011 ;
- rendere effettivo l'aggiornamento dal 1° gennaio 2012 e sino al 31/12/2012 ;

Rilevato -che la percentuale ISTAT come ricavata dal sito www.istat.it , da utilizzare per l'anno 2012 (*referimento dicembre 2011*) è pari a 3.20% per cui il prezzo unitario incrementato di tale percentuale risulta così determinato:

- Anno 2012 ...€. **218.63** ($211.85 \times 3.2\%$) =====

● Per tutto quanto sopra espresso

- In conclusione pare accettabile per il 2012, considerare il nuovo costo di costruzione aggiornato in aumento ISTAT (*referimento dicembre 2011 ultimo dato disponibile anno precedente*) di euro **218.63** (euro duecentodiciotto/63) al metro quadro;

Rilevato altresì

- che l'art. 24 della legge regionale 24.07.1997 n°25, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L. R. 16.04.2003 n°4, prescrive che l'adeguamento degli oneri di

urbanizzazione e del costo di costruzione entro il **30 ottobre di ogni anno**, e che i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo;
che è necessario pertanto adeguare il costo di costruzione per l'anno 2013 con decorrenza 1 gennaio 2013 sino al 31/12/2013 ;

Rilevato che la percentuale ISTAT come ricavata dal sito www.istat.it , da utilizzare per l'anno 2013 (*riferimento agosto 2012*) è pari a 3.10% per cui il prezzo incrementato di tale percentuale risulta così determinato:

- Anno 2013....€. **225.41** (**218.63 x 3.10%**) ===

In conclusione pare accettabile per il 2013, considerare il nuovo costo di costruzione aggiornato in aumento ISTAT (*riferimento agosto 2012 ultimo dato disponibile anno precedente*) di euro **225.41** (euro duecentoventicinque/41) al metro quadro.

Ciò premesso e dato atto si propone al Sig. Dirigente Amministrativo, di disporre la determinazione dei prezzi unitari del costo di costruzione adeguati per gli anni 2012 e 2013.

Il Responsabile del Procedimento

(*esp. geom. Giuseppe Borgese*)



IL DIRIGENTE

isti :

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 183 e l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 6 della legge 28.01.1977 n°10
- il D.M. LL.PP. del 20.06.1990
- l'art. 7 della legge 24.12.1993 n°537
- la L. R. 27.12.1978 n°721
- DPR 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
- Visto l'art. 16 (L) comma 9 del D.P.R. 380/2001
- l'art. 17 della L. R. 16.04.2003 n°4

Attesa la propria competenza

DETERMINA

1 - ai sensi dell'art.16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001, per le ragioni precisate in premessa, di adeguare per l'anno **2012** e per l'anno **2013** i prezzi unitari del costo di costruzione da utilizzare per il calcolo degli immobili ad uso residenziale (*Prospetto art. 11 D.M. 10/5/1977 n. 801*) , il cui valore tiene conto dell'incremento Istat di cui alla tabella di aggiornamento degli indici, come sopra riportati, per l'anno 2012 pari complessivamente a €. **218.63** e di complessivi €. **225.41** per l'anno 2013.

2- Che i prezzi unitari dovranno essere utilizzati nei conteggi ordinari e nelle verifiche ove le concessioni siano state rilasciate con la salvezza degli adeguamenti per gli anni suddetti, giusto quanto previsto dall'art. 17 comma 12 della legge regionale 04/03.
Il presente provvedimento non comporta spese.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Palermo, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Domenico Verona)

